

## **ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE. INNALZATO IL LIMITE DEI PROVENTI CHE CONDIZIONA L'ACCESSO PER IL REGIME AGEVOLATO INTRODOTTO DALLA L. n.398/1991**

La legge 16 dicembre 1991, n.398, integrata dalle disposizioni dell'articolo 90 della L. 289/2002 concernente le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce che le società e associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 250.000 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della predetta Legge n. 398 del 1991.

Tale limite di € 250.000 è stato ora aumentato a € 400.000. Infatti il comma 50 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, con una modifica all'articolo 90 della legge finanziaria del 2003 (legge n.289 del 2002) eleva, a € 400.000, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il limite massimo dei proventi di riferimento per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla legge n.398 del 1991 conseguiti dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge per tali enti. Si ricorda che l'articolo 90, comma 2, della legge finanziaria del 2003 (legge n. 289 del 2002), ora novellato dal comma 50 in esame, aveva già elevato a € 250.000, l'importo di 100 milioni fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133.